C11870 - HELVETIA COMPAGNIA D'ASSICURAZIONI/CHIARA ASSICURAZIONI
Provvedimento n. 24196

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della rappresentanza Generale per l'Italia di Helvetia Compagnia d'Assicurazioni SA, pervenuta in data 17 dicembre 2012;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 17 gennaio 2013 a seguito di richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Helvetia Compagnia d'Assicurazioni SA (di seguito, Helvetia) è una società di diritto svizzero, attiva in Italia attraverso una rappresentanza generale ex articoli 28 e 349 del Codice delle Assicurazioni. Helvetia è controllata indirettamente da Helvetia Holding AG e fa parte dell'omonimo gruppo assicurativo attivo a livello internazionale nei rami danni e vita. In Italia il gruppo Helvetia opera, per il ramo danni, attraverso la rappresentanza generale per l'Italia di Helvetia Compagnia d'Assicurazioni SA e Padana Assicurazioni S.A.
Nel 2011 il gruppo Helvetia ha realizzato un fatturato mondiale, da considerarsi ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, pari a circa 5,6 miliardi di euro di cui circa 790 milioni realizzati in Italia.

Chiara Assicurazioni S.p.A. (di seguito, Chiara) è una società assicurativa attiva nei soli rami danni, attualmente controllata da Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Chiara ha realizzato, esclusivamente in Italia, un fatturato che, con riferimento all'esercizio 2011, da considerare ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato pari a circa 32 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Helvetia, di un numero di azioni pari al 51% del capitale sociale di Chiara.
Nell'ambito dell'accordo è prevista anche la stipula di un patto parasociale in base al quale Helvetia designerà la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della società e nessun socio diverso da Helvetia disporrà di diritti di veto rilevanti ai fini dell'acquisizione del controllo

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

L'IVASS, con parere pervenuto in data 17 gennaio 2013, non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'assetto concorrenziale preesistente.

V. VALUTAZIONE

L'operazione in oggetto ha un impatto sul settore assicurativo danni. Per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo assicurativo del settore danni rappresenta un distinto mercato avente dimensione geografica nazionale. Tale distinzione si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, i rischi assunti e l'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo.
Ai fini della valutazione della presente operazione rileva osservare che non si ravvisano cambiamenti rilevanti nell'assetto concorrenziale dei mercati interessati: tanto nella fase della produzione quanto nella fase distributiva Helvetia, a seguito della presente operazione, verrà infatti a detenere quote non particolarmente significative.
In particolare, secondo i dati comunicati dalle parti, la società *post merger* ricoprirà, per effetto della presente operazione, una quota di mercato nazionale congiunta inferiore al 5% con incrementi mai superiori al 2%.

Anche considerando la fase distributiva, deve rilevarsi che la concentrazione notificata determinerà un incremento minimo e nelle province interessate, l'entità *post merger* non raggiungerà mai quote superiori al 5%.
Considerato il marginale incremento delle quote di mercato derivante dall'acquisizione del controllo esclusivo di Chiara da parte di Helvetia e l'esistenza di altri operatori qualificati, l'operazione in esame non appare idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale in nessuno dei mercati rilevanti analizzati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella